

14 dicembre 2007 0:00

Privacy e opzione penale. Esposto alla Procura della Repubblica

Quante volte abbiamo a che fare con le incombenze che si chiamano "privacy"? Modulistiche lunghe e complicate da leggere e da sottoscrivere, muri alle amministrazioni, alle Poste, negli uffici di varia natura, dove l'ostacolo e' sempre il medesimo: "No, ci spiace, per la legge sulla privacy...". In effetti una corposa normativa sulla privacy esiste ed ha una serie di adempimenti a cui ottemperare, pena multe salate e sanzioni di ogni genere. Pero', chissa' come mai, a fronte del farraginoso e a volte diabolico meccanismo della privacy, capita a molti di veder violato costantemente e impunemente il proprio diritto alla riservatezza e alla segretezza dei propri dati personali, senza che vi siano rimedi celeri e snelli per risarcire i danni dell'accaduto. Ad esempio si ricevono lettere, o pubblicita', che arrivano alla propria residenza senza che nessuno di noi o per noi abbia acconsentito al trattamento dei dati, ne' che si sia ricevuto l'informativa obbligatoria per legge, sulle facolta' del titolare dei dati stessi.

E sappiamo bene che ottenere giudizialmente il risarcimento di un qualsiasi danno e' a tal punto faticoso, lungo e costoso, che lo si fa solo se si sposa una questione di principio.

C'e' tuttavia un tentativo che vale la pena fare, e non costa nulla: l'esposto alla Procura della Repubblica per tutti quelle violazioni che comportano una sanzione penale ai sensi della legge n. 196/2003.

In alternativa al ricorso al Garante della Privacy (che pero' serve ad imporre gli obblighi sul trattamento dei dati quali la cancellazione, la modifica e aggiornamento, clicca qui

(<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1086982>)) si puo' infatti far valere le proprie ragioni attivando la Magistratura penale sui reati in materia. Ce ne sono diversi, e si spazia dal possibile abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) se la fuga di dati, ad esempio, dovesse provenire da una pubblica amministrazione e si dimostrasse l'interesse patrimoniale del funzionario, fino all'art. 167 della legge 196/2003, che punisce chiunque, per trarne profitto, viola gli adempimenti previsti dalla normativa stessa. Infine, sono numerose le disposizioni che sanzionano amministrativamente chi non adempie agli obblighi sulla riservatezza.

L'opzione penale, oltre ad essere gratuita, offre la possibilita' alla parte offesa, in caso di apertura di un fascicolo e di esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, di costituirsi parte civile e chiedere i danni nel futuro giudizio penale. Dall'altro lato, pero', occorre rilevare che e' ben possibile che la Procura nulla faccia e, contrariamente ai propri obblighi, non eserciti alcuna azione penale. E' evidente che piu' prove dell'accaduto si e' in grado di allegare, tante piu' possibilita' abbiamo di ottenere giustizia.

Pubblichiamo un modello di esposto che contiene il riferimento alle possibili violazioni penali e amministrative suddette, da utilizzare nei casi in cui si ritiene che sia stata violata la propria privacy.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI

ESPOSTO

Il sottoscritto.....,
nato a il,
domiciliato in, Via,
in qualita' di persona offesa del reato espone:

1. In data ho ricevuto al mio indirizzo presso la mia abitazione una lettera (doc.....), (ovvero) la seguente documentazione pubblicitaria (doc...) (ovvero) le seguenti mail (doc...), i seguenti sms o mms (*doc.. fare copia delle schermate del telefonino o dettagliare i tempi esatti di ricezione dei messaggi*), le seguenti telefonate (*indicare i nomi dei testimoni che hanno assistito alla telefonata o, in loro assenza, circostanziare l'ora della stessa*).

2. Ne' il sottoscritto, ne' amici o parenti possono aver in alcun modo fornito al soggetto in questione (*lo si indichi se lo si ha*) alcuna autorizzazione e liberatoria, ne' scritta ne' orale, ne' implicita ne' esplicita, per l'utilizzo dei propri

dati personali, quali data di nascita, indirizzo anagrafico, miei numeri telefonici o quant'altro al mittente di questa missiva (o telefonata o messaggio...).

3. A richiesta del sottoscritto (se sono noti gli autori e c'è stato un contraddittorio scritto o orale e' bene riferirlo e documentarlo), gli operatori non hanno saputo rispondere come gli stessi fossero entrati in possesso dei miei dati personali e si sono rifiutati di rivelarne la fonte.

4. La normativa sulla privacy (legge 196 del 2003 e successive modificazioni) detta regole ben precise sulle modalità di creazione, conservazione, trattamento e utilizzo delle banche dati contenenti dati personali quali quelli in oggetto, che nel caso di specie sono state evidentemente e patentemente disattese. Ciò indipendentemente da chi ha fornito, del tutto illegittimamente, i dati stessi. Non vi è infatti dubbio che:

- si applica al caso concreto la normativa citata secondo quanto previsto nell'ambito d'applicazione di cui all' art. 5 della legge: "1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.... 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31."

- (Nel caso abbiate avuto modo di chiedere la fonte dei dati, per iscritto o a voce) Non fornendo risposta su quanto da me richiesto in presenza di testimoni, in merito alla fonte dei miei dati personali si è inoltre violato l'art. 7 della normativa citata, che così recita: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;.....".

- E' stata omessa del tutto l'informativa prevista dall'art. 13 già citato, che recita fra l'altro: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.".

- Altrettanto risulta violato l'art. 23, posto che ne' il sottoscritto ne' altri per conto dello stesso ha mai sottoscritto alcun consenso "informato" al trattamento dei dati personali: "1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13....".

Alle violazioni elencate corrispondono le relative sanzioni amministrative e penali previste dalla legge 196/2003, in particolare:

- l'art. 161 Omessa o inadeguata informativa, secondo cui "la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro";

- l'art. 167 Trattamento illecito di dati, che sanziona penalmente chi, privato o pubblico, viola la presente normativa per trarre profitto per se' o per altri o recare ad altri un danno: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione

dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

5. (solo nel caso sia concretamente sospettabile una fuga di dati all'amministrazione, es. dall'anagrafe o dalla Asl.. e spiegandone le ragioni) Per la generalita' e l' indistinzione dell'indirizzario in cui son contenuti i miei dati non puo' non sospettarsi quale fonte diretta del medesimo la Pubblica amministrazione, sia l'istituzione Comunale, Ufficio Anagrafe, ovvero la struttura sanitaria....., l'Azienda Sanitaria di Queste due amministrazioni costituiscono infatti le uniche che hanno "registrato" i miei dati personali.

6. Questa circostanza, se confermata, costituirebbe fonte di responsabilita' penale nei confronti di quei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano in tal senso proceduto, profilandosi a loro carico, oltre alle violazioni su citate, anche la violazione delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi e, contestualmente, il reato di abuso d'atti d'ufficio previsto e punito all'art. 323 codice penale.

7. Quest'ultima norma infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

8. Non vi sono dubbi che la legge 241 del 1990 art. 22 e seguenti, che disciplina l'accesso agli atti del procedimento amministrativo sarebbe stata violata. Essa prevede, infatti, la possibilita' di accedere solo ai soggetti "interessati", definiti dalla lettera b) del medesimo articolo come "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso". E' chiaro che non esiste alcuna posizione giuridicamente protetta (come ad esempio la rivendicazione di un diritto) per il soggetto che ha trattato i miei dati personali, da far valere nei miei confronti.

9. Tutto quanto esposto ha cagionato all'esponente e cagiona un danno derivante dalla violazione del proprio diritto alla riservatezza che, in quanto diritto della personalita' e' assimilato, in termini di protezione giuridica, ai diritti costituzionalmente garantiti, *in re ipsa*, e risarcibile in forma equitativa.

Per questo motivo chiedo che la magistratura inquirente adita indaghi sui fatti qui narrati e documentati, mi riservo di costituirmi parte civile nell'eventuale procedimento penale a cui il presente esposto dara' origine. Chiedo altresì di essere avvertito in caso di archiviazione.

Data, luogo

Firma